



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1539**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modificazioni alla deliberazione n. 3110 di data 22 dicembre 2009 avente ad oggetto "Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)": sostituzione degli allegati H ed I".

Il giorno **20 Luglio 2012** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
FRANCO PANIZZA**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., di seguito denominato “Regolamento”, sono state emanate le disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), regolando le prestazioni energetiche ed il sistema di certificazione degli edifici nel territorio provinciale.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2446 del 16 ottobre 2009 sono state approvate le prime misure attuative del Regolamento, atte a disciplinare il funzionamento degli Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche.

Di seguito, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 3110 del 22 dicembre 2009, sono stati approvati gli schemi di Attestato di Certificazione Energetica (Allegati F e G) ed è stata definita la procedura per la compilazione ed il rilascio dei medesimi (Allegato H). Con l’Allegato I alla deliberazione, è stato altresì integrato l’Allegato A al Regolamento individuando i fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria, da utilizzarsi in attesa dell’emanazione della norma tecnica UNI/TS 11300 parte 4 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria”.

Il Regolamento sulla certificazione energetica è stato recentemente modificato ed integrato attraverso le disposizioni approvate con il decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg., pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 20 marzo 2012.

Le modifiche al Regolamento hanno riguardato, tra le altre cose, l’introduzione all’articolo 5 (“Interventi soggetti a certificazione energetica”) del nuovo comma 1 bis con cui si dispone che nei casi di trasferimento a titolo oneroso e di locazione per i quali la legislazione statale prescrive la redazione dell’attestato, il medesimo venga emesso rispettando le modalità già definite dalla normativa provinciale. Alla luce di tale ampliamento delle casistiche per cui è previsto l’obbligo di redazione del certificato secondo le disposizioni e le procedure provinciali, si rende necessaria una revisione dell’Allegato H alla citata deliberazione n. 3110 del 2009, mediante il quale erano stati disciplinati criteri e modalità per la compilazione dei certificati riguardanti gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di recupero di immobili esistenti (art. 5, comma 1 del Regolamento). Occorre quindi definire l’iter procedurale da seguire nel caso di certificazione di edifici ed unità immobiliari già esistenti, considerato che, in tali situazioni, il certificatore non assiste ai lavori di costruzione e può non disporre della medesima documentazione della quale si avvale invece in sede di certificazione di un nuovo edificio o di un edificio esistente soggetto ad un intervento di recupero.

Relativamente all’emissione del certificato, con il citato Allegato H erano state individuate differenti modalità di rilascio dell’ACE, in relazione alla tipologia del sistema edificio-impianto. In particolare, per gli edifici con impianto centralizzato, era stata in origine prevista l’emissione di un unico attestato, riferito all’intero edificio. Si ritiene utile un’integrazione delle modalità di emissione del certificato, specificando le direttive da seguirsi qualora, in particolar modo nei casi di

trasferimento a titolo oneroso, sia necessario certificare una singola unità immobiliare. In tal senso, per gli edifici con impianto centralizzato, nonché per gli insiemi di edifici serviti dal medesimo impianto, siano essi di nuova costruzione o esistenti, si prevede la possibilità di redigere un unico attestato riguardante l'intero edificio oppure, in alternativa, una pluralità di attestati, ciascuno dei quali riferito ad una singola e specifica unità immobiliare.

Le modifiche al Regolamento introdotte con il d.P.P. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg. hanno interessato anche l'Allegato A del medesimo ("Requisiti minimi, prestazione energetica, classificazione edifici e relativa metodologia di calcolo in provincia di Trento"). In particolare, al punto 6 dell'Allegato A, sono stati individuati i limiti del valore di ricambi orari del volume d'aria interno, da misurare con il blower door test e da rispettarsi nei casi di cui all'articolo 4, comma 3 del Regolamento per i quali sia previsto il raggiungimento della classe energetica A+; mentre al punto 7 sono stati riportati i fattori di conversione in energia primaria dell'energia ottenuta da fonte rinnovabile, da utilizzarsi in attesa dell'emanazione della norma tecnica UNI/TS 11300-4, conformemente a quanto era già stato disposto con l'Allegato I alla citata deliberazione n. 3110 del 2009.

Relativamente agli obblighi di verifica di tenuta all'aria dell'involucro edilizio, in conseguenza di una riscontrata ambiguità nell'interpretazione degli stessi ed a seguito di ulteriori valutazioni in merito, si ritiene utile integrare le disposizioni recentemente introdotte, al fine di consentirne una più agevole applicazione. In particolare, si ritiene opportuno definire delle decorrenze temporali per ciascuna delle quali venga previsto il raggiungimento di un livello più elevato di tenuta all'aria dell'edificio, prevedendo, in altre parole, degli incrementi gradualmente nel tempo del livello di ermeticità dell'involucro richiesto agli edifici di classe A+. Il rispetto dei predetti limiti sarà garanzia del raggiungimento dell'elevata qualità energetica dell'involucro edilizio e dell'eccellenza costruttiva in fase di esecuzione, che ragionevolmente debbono essere attese negli edifici a bassissimo consumo energetico.

Per quanto riguarda i fattori di conversione in energia primaria dell'energia prodotta in situ da fonte rinnovabile, le disposizioni introdotte con l'Allegato I alla deliberazione n. 3110 del 2009, confermate dal d.P.P. 5-80/2012, avevano previsto di avvalersi dei fattori riportati dall'Allegato stesso fintantoché non fosse stata pubblicata la parte 4 della norma tecnica UNI/TS 11300. La predetta norma tecnica, ratificata dal Presidente dell'UNI ed entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 10 maggio 2012, ha disposto, diversamente dalle aspettative, che i valori dei fattori di conversione in energia primaria non siano fissati nella norma tecnica ma siano definiti dalla legislazione vigente. Si conferma pertanto l'utilizzo dei valori già introdotti, i quali riconoscono in termini premiali l'uso di fonti rinnovabili utilizzate dall'edificio, mentre, relativamente al fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria, si opta di adottare il valore di riferimento che viene periodicamente definito con provvedimento dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico e dei suoi successivi aggiornamenti.

Con il presente provvedimento, per le motivazioni sopra espresse, si ritiene quindi necessario sostituire in primo luogo l'Allegato H alla deliberazione n. 3110 del 22 dicembre 2009, con l'Allegato H alla presente deliberazione, che aggiorna ed integra i criteri e le modalità per la compilazione del certificato energetico anche per i casi

previsti dall'art. 5 comma 1 bis del Regolamento. I criteri e le modalità riportate nel nuovo Allegato H sono da ritenersi validi anche per tutte le pratiche aperte ed in corso di emissione dell'attestato di certificazione.

In modifica del punto 4 del dispositivo della precedente deliberazione n. 3110/2009 si propone poi di incaricare il Dirigente generale dell'Agenzia provinciale per l'energia, in collaborazione con il Servizio Supporto amministrativo ed informatica, di mettere a punto ed approvare un apposito provvedimento di attuazione delle disposizioni riportate al punto 4 delle "Disposizioni generali" dell'Allegato H, concernente i dettagli sulla documentazione da trasmettere, sulle modalità informatiche e sui tempi di entrata in vigore di tali procedure. In via transitoria, fino all'approvazione di tale provvedimento, si dispone che la trasmissione telematica riguardi solamente i dati necessari al rilascio dell'Attestato.

In secondo luogo, si intende sostituire l'Allegato I alla deliberazione n. 3110/2009, già integrativo dell'Allegato A al Regolamento, con il nuovo Allegato I alla presente deliberazione sostitutivo dei punti 6 e 7 dell'Allegato A del Regolamento come da ultimo aggiornato con decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg..

Tutto ciò premesso e considerato

la Giunta provinciale

- udito il relatore;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg.;
- vista la propria deliberazione n. 3110 del 22 dicembre 2009;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, gli Allegati H ed I alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione degli Allegati H ed I alla deliberazione n. 3110 del 22 dicembre 2009;
- 2) di stabilire che gli allegati di cui al punto 1) sostituiscono integralmente gli omonimi allegati alla deliberazione n. 3110 del 22 dicembre 2009, fermi restando gli Allegati F e G alla medesima deliberazione;
- 3) di stabilire che i criteri e le modalità di cui all'Allegato H, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, trovano applicazione anche con riferimento alle procedure in corso di istruttoria;
- 4) di incaricare il Dirigente generale dell'Agenzia provinciale per l'energia, in collaborazione con il Servizio Supporto amministrativo ed informatica, di mettere a punto ed approvare un apposito provvedimento di attuazione delle

disposizioni riportate al punto 4 dell'Allegato H, per i motivi esposti in premessa;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico del Bilancio provinciale;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RM - FB